

COMUNE DI BARDOLINO

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

REGOLAMENTO

Art. 1 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto e con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 8 comma 8; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore agricolo principale, così come definita dall'art. 9 comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 51% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile¹. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli artt. 2082² e 2083³ del Codice Civile. Sono considerati altresì terreni agricoli i fabbricati che mantengono il requisito della ruralità.

¹ **Art. 2135 Codice Civile** “– Imprenditore Agricolo – E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”.

² **Art. 2082 Codice Civile** “– Imprenditore – E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.”

³ **Art. 2083 Codice Civile** “– Piccoli imprenditori – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data del rogito⁴.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Sono soggetti passivi, inoltre, tutti coloro che la normativa nazionale indica come tali ai fini dell'imposta.
6. Sono altresì soggetti passivi ICI tutti coloro che la normativa specifica indica come tali.

Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente regolamento la superficie dei quali insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 – BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131⁵.

⁴ Modifica inserita con Deliberazione C.C. n. 44/2007

⁵ **Articolo 52 primo periodo ultimo comma D.P.R. 26/04/1986 n. 131** – "...5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333⁶, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore di un fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457⁷, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale....”

⁶ **Terzo periodo, comma 3, art. 7, D.L. 333/92 conv. in L. 359/92:** “...Per le unità immobiliari classificate o classificate nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70....”

⁷ **Art. 31, comma 1, lett. c) d) ed e) della L. 457/78:** “Definizione degli interventi. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.”

7. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella così determinata tranne nel caso che la medesima area sia stata dichiarata con valore diverso in dichiarazioni rese per altri tributi.

8. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089 del 1939 e successive modifiche ed integrazioni la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore pari a 100.

9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%, i redditi dominicali del 25%.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno solare successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.Lgs. 267/2000⁸, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata entro le misure minime e massime fissate

⁸ **Art. 251 D.Lgs. 267/2000:** “ Attivazione delle entrate proprie. 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 80, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto .

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali”.

dalle vigenti disposizioni normative inerenti l'imposta. L'aliquota può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore a quella minima, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Art. 7 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833⁹, dalle Camere di C.C.I.A.A., destinate esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione¹⁰, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati dal Trattato Lateranense sottoscritto

⁹ **Art. 41 L. 833/1978.** “Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.”

¹⁰ **Art. 8 Cost:** “Tutte le confessioni religiose sonon egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quatto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese ocn le relative rappresentanze.”

Art. 19 Cost: “utti hanno diritto di professare liberamente la propria gfele religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e i esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984¹¹;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917¹², e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222¹³. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 – RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Nel caso la condizione di cui al comma 1 sussista al momento costitutivo della soggettività passiva il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione¹⁴.

2. Ai fini della riduzione di cui al comma precedente, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (immobili pericolanti e fatiscenti) e di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 31 della Legge 05.08.1978, n. 457.

L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può pertanto essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle

¹¹ **Art. 15. L.984/1977:** "Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti."

¹² **Art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. imposte sui redditi:** "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali."

¹³ **Art. 16, lett. a), L. 222/1985:** "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana."

¹⁴ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso;

2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 31 della Legge 05.08.1978, n. 457.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita dichiarazione da presentare all'Ente¹⁵. Resta salvo l'utilizzo, per le situazioni verificatesi fino al 31/12/2006 della comunicazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, gli importi stabiliti dall'art. 8 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 504/92¹⁶, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente per effetto dell'acquisita residenza anagrafica¹⁷. Nel caso le detrazioni siano superiori all'importo dell'imposta risultante per l'abitazione principale, il residuo importo della stessa potrà essere esteso alle pertinenze.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l'importo di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato fino alla misura di cui all'art. 8 comma 3 del citato D.Lgs. 504/92¹⁸, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

¹⁵ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

¹⁶ **Art. 8, comma 2,2-bis, 2-ter D.Lgs. 504/92:** "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente."
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."
2.ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9."

¹⁷ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007.

¹⁸ **Art. 8, comma 3, D.Lgs. 504/92:** "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (11/c). La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale."

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

6. La detrazione di cui al comma 2 per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore al limite di cui all'art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

7. I box, i posti macchina coperti e i garages classificabili come C6 e gli immobili classati come C2 e C7 destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa nel limite massimo di n. 2 unità immobiliari C7, n. 2 unità immobiliari C6 e n. 1 unità immobiliare C2.

8. Le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta e collaterale¹⁹ entro il 2° grado e ad affini entro il 2° grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza principale (leggasi residenza anagrafica)²⁰. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse limitatamente all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92 (non si applica pertanto il comma 2-bis). L'equiparazione varrà anche nel caso in cui una medesima abitazione sia posseduta per quote da più soggetti di cui sopra: il soggetto che stabilisce la residenza principale (leggasi residenza anagrafica)²¹ nell'abitazione applicherà alla quota di possesso l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92 limitatamente al comma 2 (nella misura stabilita annualmente con deliberazione comunale). Il comproprietario applicherà, alla quota di possesso e nel caso di comodato gratuito a favore del parente, solamente l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale. Ogni abitazione potrà fruire di una sola detrazione per abitazione principale.

Del costituito rapporto di comodato si dovrà informare l'Ente mediante autocertificazione in carta libera corredata da copia del documento di identità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate.

9. Nel caso in cui l'Ente deliberi una aliquota differenziata per le abitazioni locate, la stessa potrà essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia utilizzata dal locatario come abitazione di residenza anagrafica²² e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione di residenza anagrafica²³ o nel caso di assenza di contratto registrato l'aliquota d'imposta sarà quella prevista per le seconde case.

Dell'esistenza del contratto registrato e dell'utilizzo come abitazione di residenza anagrafica²⁴ dovrà fornirsi comunicazione mediante autocertificazione in carta libera corredata da copia del documento di identità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate.

10. La detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92 è stabilita nella misura di €258,00 per i soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si

¹⁹ Modifica inserita con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²⁰ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²¹ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²² Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²³ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²⁴ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di familiari titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano compiuto il 65° anno d'età;
- b) presenza di tre o più figli minori;
- c) presenza di uno o più disabili, con invalidità accertata non inferiore al 70% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti Strutture Pubbliche;
- d) presenza di familiari anziani non autosufficienti riconosciuti tali con parere della Commissione Assistenza Comunale;

L'applicazione della detrazione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolare di diritti reali solo sull'immobile destinato ad abitazione di residenza anagrafica²⁵ sua e del proprio nucleo familiare. La detrazione di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo dell'imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili.

L'aumento della detrazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

La sussistenza dei requisiti viene comunicata mediante l'apposita dichiarazione²⁶. Resta salva l'applicazione, per le situazioni verificatesi fino al 31/12/2006 della comunicazione di cui all'art. 11.

11. La detrazione di imposta di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 è stabilita nella misura di €258,00 per i soggetti passivi del tributo se il reddito imponibile annuo IRE complessivamente conseguito dal nucleo familiare convivente nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello previsto nella seguente tabella:

numero componenti del nucleo familiare	limiti di reddito complessivo del nucleo familiare
1	12.000,00
2	15.000,00
3	19.000,00
per ogni ulteriore componente	+5.000,00

L'applicazione della detrazione spetta esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia titolare di diritti reali solo sull'immobile destinato a residenza anagrafica²⁷ sua e del proprio nucleo familiare. La detrazione di cui al presente comma non può essere applicata nel caso in cui i familiari conviventi del soggetto passivo dell'imposta siano titolari di diritti reali su altri immobili.

L'aumento della detrazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

La sussistenza dei requisiti viene comunicata mediante l'apposita comunicazione di cui al successivo art. 11 se verificatesi entro il 31/12/2006, successivamente con apposita dichiarazione.

12. Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente sono equiparate alle abitazioni principali, a condizione che la stessa non

²⁵ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

²⁶ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

²⁷ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

risultati utilizzata o concessa in locazione. A queste abitazioni verranno applicate l'aliquota e le detrazioni deliberate per l'abitazione principale.

13. Il soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 3, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune.²⁸

Art. 9 – TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente con le modalità stabilite dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 504/92²⁹.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati su territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9³⁰ e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,

²⁸ Disposizione in vigore dal 01/01/2008.

²⁹ **Art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/92:** "Terreni condotti direttamente.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire."

³⁰ **Art. 11 L. 9/1963:** "A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del D.Lgs. Lgt. 8 febbraio 1945, numero 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto ai fini dell'imposta dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso nei termini stabiliti dalla normativa vigente arrotondando l'importo all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo³¹.

3 L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92 deve essere corrisposta:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- d) tramite modello F24.

E' rimessa alla Giunta Comunale la sottoscrizione di eventuali convenzioni per la gestione dei servizi accessori.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili³².

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri.

6. L'imposta non dovrà essere versata quando il suo ammontare sia uguale o inferiore ad euro 12,00³³.

ART. 11 – COMUNICAZIONI – DICHIARAZIONI

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

- a. è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504/1992;

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, numero 212.”

³¹ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

³² Nuovo comma 4 che sostituisce il precedente e in vigore dal 01/01/2007.

³³ Nuovo comma in vigore dal 01/01/2007.

- b. conseguentemente sono eliminate:
- i. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11 commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. 504/1992;
 - ii. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
- c. è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il 31 luglio dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46 riferita a ciascuna unità immobiliare. Con la presentazione, nei termini previsti, di modello di dichiarazione/denuncia ICI sarà ritenuto assolto l'obbligo di presentazione della comunicazione.
- d. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
- e. La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
- f. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso/tardivo o parziale versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
- g. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione e' irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f).
- h. Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non e' applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 ne' quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997.

- i.L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 2005 e 2006.
 3. Per gli anni di imposta 2004 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
 4. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1), restando comunque fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta e l'obbligo di presentare la dichiarazione ogniqualvolta i dati della variazione non siano desumibili dal Sistema di Interscambio ³⁴. A titolo esemplificativo rimane obbligatoria la dichiarazione nei casi di:
 - acquirenti che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale (residenza anagrafica);
 - soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato sulla detrazione abitazione principale (residenza anagrafica);
 - unità immobiliari per le quali siano variate rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
 - assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
 - variazioni di caratteristiche dell'immobile (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
 - compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
 - attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
 - nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
 - sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria o di comodato gratuito;
 - soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 D.Lgs. 504/92.³⁵

Art. 12 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA.

1. La Giunta Comunale può stabilire annualmente criteri per la rateizzazione dei versamenti dell'imposta dovuta da parte del contribuente a seguito di operazioni di liquidazione di imposta. In caso di rateizzazione viene in ogni caso applicato il tasso di interesse legale vigente al momento del provvedimento. La rateizzazione non può essere concessa per un periodo superiore ai dieci mesi.

Art. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono

³⁴ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

³⁵ Precisazione inserita con modifica al Regolamento approvata con Deliberazione C.C. n. 44/2007

conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'art. 10, entro il termine di sessanta³⁶ giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.

Art. 15 – RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque³⁷ anni, (solo per rapporti pendenti al 01/01/2007) dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune è tenuto a rimborsare al contribuente entro 180 giorni le somme dovute, sulle quali spettano gli interessi nella misura indicata dalla Legge

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore € 12,00.

Art. 16 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

Art. 17 – INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. Per quanto attiene all'indennità di espropriazione si fa riferimento alla normativa in vigore.³⁸

Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale delle entrate e nelle disposizioni di legge.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo i termini di legge.

³⁶ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

³⁷ Norma modificata in vigore dal 01/01/2007.

³⁸ Norma modificata in vigore dal 01/01/2008.